

**PREMESSE SUL PROGETTO LOCAZIONE DA INSERIRE NEL
VERBALE DI COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE**

ALLEGATO

A

AL

REP N°

3108/5476

La questione abitativa è centrale nell'agenda pubblica sia nazionale sia locale: l'accesso al mercato privato delle case e la permanenza nelle stesse è sempre più critica per una fascia di popolazione che va allargandosi, la cosiddetta "fascia grigia" a cui appartengono diverse tipologie di cittadini, con esigenze personali e storie abitative molto differenti (es. giovani single e anziani soli, giovani coppie, immigrati, nuclei familiari monogenitoriali, studenti e lavoratori precari, famiglie sfrattate, utenti in uscita da contesti abitativi protetti).

Per offrire soluzioni e sostegno nella ricerca di soluzioni alloggiative e nella prevenzione della vulnerabilità della "fascia grigia" nasce nel 2023, da una co-progettazione sul Bando Progettazione Sociale 2022 promosso congiuntamente da Fondazione Caritro e dalla Provincia Autonoma di Trento unitamente al Consiglio per le Autonomie Locali ed alla Fondazione Demarchi, il progetto LocAzione – Un patto per la casa.

LocAzione è un progetto di mediazione sociale per l'abitare che ha l'obiettivo di incrementare la disponibilità di alloggi in affitto sul mercato privato e garantire una maggiore accessibilità alla casa a persone con bisogno abitativo, strutturando delle condizioni che possano assicurare una maggiore stabilità sociale agli inquilini e maggiori tutele e garanzie ai proprietari, contribuendo, in generale, alla coesione sociale, alla convivenza pacifica e ad una migliore qualità di vita.

Il progetto è realizzato da Atas Onlus, nel ruolo di capofila, Casa Padre Angelo ODV, Cooperativa Fai, Croce Rossa Italiana – Comitato di Trento, Comune di Trento, Comune di Rovereto, Comunità Vallagarina, la Comunità Val di Non, Itas Mutua, Banca per il Trentino Alto Adige.

Il progetto è attivo da aprile 2023 nei territori della Vallagarina e Val d'Adige e da agosto 2023 in Val di Non.

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPI

Art. 1 - Denominazione

È costituita, ai sensi del vigente codice civile e del **D.Lgs 112/2017 (DIS)**, nonché del D.Lgs. 117/2017 (CTS), la FONDAZIONE di Partecipazione - Impresa Sociale denominata

**"FONDAZIONE
Trentino Abitare – Impresa Sociale"
in sigla
"Trentino Abitare - I.S.".**

A decorrere dall'avvenuta iscrizione della Fondazione nell'apposita Sezione del Registro delle Imprese l'acronimo Impresa Sociale o I.S., insieme all'indicazione del numero di iscrizione, dovrà essere inserita nella denominazione sociale e iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117, dovrà essere usata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dall'italiano.

ART. 2 - Sede

La Fondazione ha sede nel Comune di Trento.

Le variazioni di sede all'interno del Comune di cui al comma precedente non implicano variazione statutaria.

Il trasferimento di sede in altro Comune implica variazione statutaria e deve essere assunta per atto pubblico.

ART. 3 - Finalità

La Fondazione non ha scopo di lucro, ha come scopo esclusivo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via stabile e principale, di attività di impresa di interesse generale con fini di solidarietà sociale, di integrazione sociale e di tutela dei diritti delle persone, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle sue attività. Il fine delle sue attività è quello di favorire l'affrancamento dal bisogno abitativo.

La Fondazione può stipulare convenzioni con Enti Pubblici o privati compresi Enti del terzo settore ed Enti non aventi fine di lucro con finalità di solidarietà sociale o di pubblica utilità.

ART. 4 - Oggetto (Scopo, finalità e attività)

La Fondazione svolge la propria attività in alcuni settori di cui all'art. 2 D.Lgs. 112/2017, e precisamente quelli di cui alle seguenti lettere del richiamato articolo:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e

prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. **a**);

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 numero 53 e successive modifiche, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. **d**);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 2 DIS (lett. **i**);

- servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore (lett. **m**);

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lett. **q**);

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett. **v**).

In particolare, per il perseguimento dello scopo sociale, la Fondazione può:

- realizzare le condizioni favorevoli all'accesso alla casa per quella parte di popolazione che, prioritariamente nel territorio della Provincia di Trento, si trova in condizioni di bisogno o di svantaggio sociale e/o economico in particolare attraverso lo sviluppo di iniziative immobiliari socialmente orientate;

- definire le forme di sostegno economico diretto per le situazioni di disagio all'accesso all'abitazione di maggior criticità;

- promuovere nuove competenze all'interno delle istituzioni territoriali pubbliche e private orientate allo sviluppo delle comunità locali con riferimento al tema abitativo;

- acquisire alloggi da cedere in locazione a canoni accessibili;

- attivare servizi integrati a sostegno dell'abitare a supporto degli Enti pubblici territoriali e delle organizzazioni del privato sociale.

La Fondazione, nello svolgimento delle proprie attività, può:

- a) amministrare e gestire patrimoni immobiliari di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti, secondo le finalità statutarie della Fondazione stessa;

- b) acquisire in locazione sul mercato privato immobili ad uso abitativo ai sensi della vigente normativa in materia, secondo schemi contrattuali che prevedano espressamente la facoltà della Fondazione conduttrice di utilizzare gli immobili secondo i fini statutarie;

- c) gestire strutture abitative e di accoglienza, sia stabili sia temporanee, di persone e/o famiglie che versano in situazioni di disagio abitativo, sociale, morale, fisico, psichico od economico;

- d) mantenere, valorizzare ed incrementare l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare e gestire al meglio i beni in affidamento;

- e) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche

iscrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

f) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività e concludere accordi di collaborazione con altri Enti aventi scopi affini o strumentali ai propri;

g) partecipare ad Associazioni anche temporanee di scopo, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione può, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

h) promuovere l'abitare collaborativo (co-housing);

i) organizzare e promuovere attività di formazione e aggiornamento continuo nell'ambito delle attività utili al raggiungimento degli scopi della Fondazione;

l) partecipare ad attività di co-programmazione, co-progettazione e gestione del sistema integrato della rete di servizi alla casa e alla persona, anche mediante una diversificazione nell'offerta delle proprie prestazioni;

m) svolgere l'attività anche a mezzo di altri Enti Non Profit che abbiano i medesimi fini istituzionali.

Per il raggiungimento dei fini statuari la Fondazione si propone inoltre di:

a) promuovere azioni di prevenzione e tendenti a rimuovere le cause di disagio ed emarginazione sociale;

b) mantenere un ruolo propulsivo verso le istituzioni del territorio locale e regionale, per realizzare iniziative coordinate a favore delle persone in situazione di difficoltà e/o bisogno;

c) rispettare la persona nella sua globalità, la libertà individuale e l'autonomia delle persone di cui andrà ad occuparsi;

d) favorire le relazioni interpersonali, quelle con la famiglia e con la comunità locale;

e) favorire momenti di partecipazione e di confronto con le istituzioni del territorio, con le forze sociali e del terzo settore;

f) promuovere il volontariato e sviluppare ogni forma di collaborazione con altre organizzazioni di volontariato affini.

La Fondazione può svolgere le seguenti attività accessorie e strumentali a quelle istituzionali:

a) sensibilizzare l'opinione pubblica in ordine ai problemi connessi al disagio abitativo, attraverso l'editoria, conferenze, dibattiti e proiezioni informative presso la sede, scuole ed in occasione di pubbliche manifestazioni;

b) svolgere attività di studio delle problematiche e delle realtà relative al tema dell'abitare e del disagio abitativo;

c) realizzare attività di raccolta fondi, alle condizioni e nei limiti previsti dall'art 7 del CTS e dalle Linee Guida Ministeriali, fermi restando gli obblighi di rendicontazione previsti dalla legge.

Può inoltre concedere erogazioni di somme di denaro a favore di altri enti che siano senza scopo di lucro e che operino prevalentemente e direttamente nei settori di attività sopra richiamati.

Per il raggiungimento, più in generale, dei propri fini la Fondazione può collaborare, anche in regime convenzionale ed anche ai sensi degli artt. 55 e seguenti del D.Lgs. 117/2017 (CTS), con enti pubblici e privati, e può aderire ad organismi locali, provinciali, regionali, nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi. Può inoltre promuovere, divulgare e qualificare le

attività della Fondazione mediante l'organizzazione di seminari, corsi o momenti formativi; la collaborazione in ricerche scientifiche; l'istituzione di borse di studio.

La determinazione delle specifiche e concrete attività di carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale è rimessa al prudente apprezzamento del Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

TITOLO II - AMBITO DI OPERATIVITA' E PATRIMONIO

Art. 5 - Ambito territoriale

La Fondazione può operare sia nell'ambito territoriale della Provincia Autonoma di Trento, sia nazionale, sia internazionale, senza operare distinzioni di origine etnica, cultura, religione, sesso, condizione economica e sociale.

Art. 6 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle somme di denaro e dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto di costituzione della Fondazione stessa e dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, sempre che siano espressamente destinati ad incrementare il suo patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, eventuali utili ed avanzi di gestione - è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a: fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, volontari, amministratori ed altri componenti degli organi sociali. Al riguardo si intende qui richiamato integralmente quanto previsto al riguardo dall'art. 3 del D. Lgs. 112/2017.

Art. 6 bis - Patrimoni destinati

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 D.Lgs. 117/2017 (in forza del richiamo di cui all'art. 1, 5° co. D.Lgs. 112/2017) la Fondazione può istituire patrimoni destinati ad una o più attività specificamente identificate, tra quelle che la stessa svolge.

L'individuazione degli elementi del patrimonio destinato, nonché l'esatta individuazione delle attività specifiche a cui esso viene destinato spetta al Comitato dei Fondatori.

Art. 7 - Risorse

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti risorse:

- ogni bene, diritto ed entrata, comunque denominata, prevista e consentita dalla normativa vigente;
- redditi derivanti dal patrimonio;
- redditi derivanti dalle attività svolte;
- contributi, elargizioni, donazioni, lasciti, liberalità, di soggetti pubblici e

privati.

Art. 8 – Volontari

La Fondazione si può avvalere di volontari nello svolgimento delle proprie attività. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della Fondazione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Ove la Fondazione si avvalga di volontari è tenuta ad iscrivere in un apposito registro quelli che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario, **salvo quanto previsto espressamente dagli artt. 17 e ss. del CTS.**

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito a carico della stessa Fondazione.

Nel caso si avvalga di volontari, la Fondazione deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO III – FONDATORI, PARTECIPANTI ED ORGANI

Art. 9 - Fondatori e Partecipanti

Sono Fondatori le persone giuridiche e gli enti di ogni genere indicate come tali nell'atto di costituzione della Fondazione.

Sono Partecipanti tutte le persone fisiche e giuridiche o enti di ogni genere, anche non riconosciuti che, successivamente all'atto costitutivo, verranno ammesse come tali.

Per essere riconosciuti come Partecipanti occorre presentare domanda scritta al Comitato dei Fondatori che delibera (in virtù delle richieste presentate e nei termini di cui al comma seguente) l'ammissione dei Partecipanti con il voto favorevole di tutti i componenti.

Dopo la costituzione, come meglio oltre precisato, possono essere invitati a far parte ed ammessi a partecipare ai lavori del Comitato dei Fondatori uno o più dei Partecipanti, definiti "Parificati", con le modalità e le prerogative che verranno loro attribuite dai Fondatori, in base ai criteri e con le modalità indicate nel Regolamento Interno.

Sono in ogni caso riservate esclusivamente ai Fondatori le competenze elencate al successivo articolo 11.

La delibera di ammissione o di negazione deve essere comunicata al richiedente entro 60 giorni dalla richiesta, senza necessità di motivazione alcuna.

Art. 10 - Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- il Comitato dei Fondatori che comprende Fondatori e Partecipanti Parificati;
- la Commissione dei Partecipanti (con eventuali Sottocommissioni "tematiche");

- il Comitato di Tecnico/Scientifico, se nominato;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- l'Organo di controllo;
- il Revisore legale dei Conti, se nominato.

Le riunioni di tutti gli organi della Fondazione potranno essere attuate con modalità di partecipazione in presenza, da remoto o "mista", secondo le precisazioni procedurali che verranno indicate nel Regolamento Interno.

Tutti i dettagli procedurali di funzionamento, convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle riunioni di tutti gli organi fondazionali verranno ugualmente specificate nel Regolamento Interno.

Fermo restando quanto previsto dal Decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, l'assunzione della carica di Amministratore è subordinata ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.lgs. 112/2017, ai seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:

- non aver subito una condanna con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 Cod. Proc. Pen. ovvero un decreto penale di condanna per delitti che incidono sull'etica professionale e sulla onorabilità;
- non essere stati condannati a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero dagli uffici direttivi di enti, società, o imprese;
- aver prestato la propria attività professionale al servizio di imprese e/o Enti pubblici e privati attivi nello sviluppo economico-sociale dei territori;
- può costituire titolo preferenziale aver maturato esperienze direttive e/o gestionali in enti del Terzo Settore.

Si applica ai consiglieri il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

Art. 11 - Comitato dei Fondatori

I Fondatori costituiscono il Comitato dei Fondatori. Il Comitato dei Fondatori viene presieduto e coordinato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

Il Regolamento interno determinerà le modalità di funzionamento di tale Organo.

Come già sopra previsto, i Fondatori possono ammettere nel Comitato dei Fondatori anche uno o più dei successivi Partecipanti, che diventano così Partecipanti Parificati. La decisione viene assunta con il voto favorevole dell'unanimità dei Fondatori.

L'ammissione al Comitato dei Fondatori prevede l'acquisizione di tutti i diritti e doveri dei Fondatori, fatta eccezione per quando descritto ai punti 6, 7 e 8 del presente articolo.

Ogni membro del Comitato dei Fondatori nomina, revoca e sostituisce, secondo le proprie norme interne, la persona fisica per rappresentarlo con pieni poteri nel Comitato dei Fondatori.

Ogni variazione del rappresentante nel Comitato dei Fondatori deve essere comunicata allo stesso nel minor tempo possibile.

Al Comitato dei Fondatori e Partecipanti Parificati compete:

1. la nomina e la revoca dei membri del Consiglio di amministrazione, nei limiti di cui all'art. 15 dopo averne fissato il numero dei componenti entro il limite previsto dal presente Statuto, **designandone il Presidente**, che ha

la rappresentanza legale della Fondazione;

2. la nomina e la revoca dell'Organo di controllo e dell'eventuale Revisore legale dei conti;

3. il riconoscimento della qualifica di Partecipante e la sua eventuale esclusione;

4. proporre le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'art.3;

5. annualmente esprimere un parere sull'andamento gestionale della Fondazione.

Come già sopra previsto, nell'ambito del Comitato dei Fondatori competono esclusivamente – e restano inderogabilmente riservate - ai Fondatori (esclusi i Partecipanti Parificati) le seguenti decisioni:

6. l'ammissione a far parte del Comitato dei Fondatori a favore di uno o più dei successivi Partecipanti Parificati; in questa ipotesi esso delibera con il voto favorevole dell'unanimità dei Fondatori.

7. l'eventuale esclusione e revoca della qualifica di Partecipante Parificato, da assumersi all'unanimità;

8. l'indicazione dell'ente e/o degli enti ai quali devolvere il patrimonio residuo in caso di estinzione o perdita della qualifica di impresa sociale, per qualsiasi causa, rispettando le finalità della Fondazione.

A cura del Presidente della Fondazione e sotto la sua responsabilità viene tenuto un libro attestante l'identità dei Fondatori e dei Partecipanti (con l'eventuale precisazione dell'ammissione a Parificati) in essere, nonché un libro verbale riportante le deliberazioni assunte di volta in volta dal Comitato dei Fondatori.

Il Comitato dei Fondatori è convocato, almeno una volta l'anno, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche se uscente, e ogni qualvolta che questi lo ritenga opportuno, ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti del Comitato dei Fondatori. In caso di mancanza di un presidente designato, ovvero in caso di rifiuto di convocazione da parte del presidente in carica, il membro più anziano del Comitato ha facoltà di convocare e presiedere lo stesso.

Il Comitato dei Fondatori è convocato in forma scritta, anche via PEC o posta elettronica ordinaria.

La convocazione deve essere inviata almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo, da comunicarsi a ciascun componente per posta o per via telematica.

Qualora un membro non possa partecipare alla riunione del Comitato dei Fondatori può delegare esclusivamente un altro componente dello stesso. Un componente del Comitato dei Fondatori non può essere portatore di più di una delega. I membri del Comitato dei Fondatori possono rinunciare al diritto di partecipare al Comitato dei Fondatori e a tutti i diritti connessi, mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente della Fondazione stessa.

Il diritto di partecipare al Comitato dei Fondatori non è trasmissibile.

Art. 12 - Commissione dei Partecipanti

I Partecipanti si riuniscono in apposita Commissione, convocata almeno una volta l'anno dal Presidente della Fondazione, ed ha funzioni consultive non

vincolanti e di supporto. La commissione dei partecipanti ha diritto ad eleggere un membro del Consiglio di amministrazione. Qualora non eserciti tale diritto prima o in assemblea, il relativo componente verrà nominato dal Comitato dei Fondatori.

Art. 13 - Comitato tecnico/scientifico

Il Comitato dei Fondatori può istituire un Comitato tecnico/scientifico con funzioni consultive, di supporto, di indirizzo e di progettazione, nominandone i componenti. I pareri espressi dal Comitato tecnico/scientifico nell'ambito delle proprie funzioni hanno valore consultivo e non vincolante.

Il Comitato tecnico/scientifico è composto da un minimo di 2 componenti. Il Comitato tecnico/scientifico resta in carica fino a naturale scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 - Perdita della qualifica di Fondatore o di Partecipante Parificato o di Partecipante

La qualifica di Partecipante Parificato o di Partecipante si può perdere nei seguenti casi:

1. per rinuncia, nel caso in cui il singolo Fondatore o Partecipante manifesti alla Fondazione (con comunicazione inviata al suo Consiglio di amministrazione) espressa volontà di non concorrere più fattivamente alla vita della Fondazione;
2. per decadenza, deliberata dal Comitato dei Fondatori, nel caso in cui il Comitato ravvisi una situazione di obiettiva difficoltà o di oggettiva impossibilità del Fondatore o del Partecipante a concorrere fattivamente alla vita della Fondazione;
3. i Partecipanti, Parificati e non, possono essere esclusi dalla Fondazione in caso di gravissima violazione degli obblighi previsti dal presente Statuto o per comportamenti che abbiano causato ingenti danni alla Fondazione, previa contestazione degli addebiti ed eventuale acquisizione delle giustificazioni. In ogni caso di perdita della qualifica di Partecipante Parificato o di Partecipante è assolutamente vietata qualsiasi attribuzione, a qualsiasi titolo ed anche indiretta, di utili, avanzzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati; lo scioglimento del rapporto individuale con la Fondazione, a qualsiasi titolo intrattenuto, esclude qualsiasi diritto dell'escluso (o di suoi aventi causa) a restituzioni e ad attribuzione di patrimonio fondazionale.

Art. 15 - Consiglio di amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti, compreso il presidente, da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri. In ogni caso, la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione deve essere espressione dei soli Fondatori; ciò anche nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del D. Lgs 112/20217 (DIS). Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni; tutti i Consiglieri sono rieleggibili.

Il Consiglio di amministrazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, è eletto dal Comitato dei Fondatori, che determina il numero dei consiglieri e ne designa il Presidente, al quale spetta la rappresentanza legale generale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri, il

Consiglio nomina per cooptazione i sostituti che restano in carica fino alla scadenza dell'organo.

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto. In tal caso occorre convocare con urgenza il Comitato dei Fondatori ed eventualmente la commissione dei partecipanti per le delibere di loro competenza.

Art. 16 - Nomina del Vice Presidente

Il Consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno un Vice Presidente che, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, sostituisca quest'ultimo in tutte le sue funzioni. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 17 - Poteri del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è titolare di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

È in sua facoltà emettere regolamenti interni per la disciplina dell'attività della Fondazione.

Il Consiglio di amministrazione ha inoltre la facoltà di costituire, previo parere positivo del Comitato dei Fondatori e con il voto favorevole di almeno la metà dei propri componenti, uno o più organismi consultivi che reputi necessari per le concrete attività della Fondazione in relazione alle diverse attività che la Fondazione può svolgere, stabilendone i compiti.

Il Consiglio di amministrazione può inoltre delegare parte dei propri poteri al Presidente e/o a uno o più Consiglieri.

Art. 18 - Riunioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente ovvero su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.

La convocazione deve essere scritta e deve riportare l'indicazione dell'ordine del giorno, nonché dell'ora e luogo di convocazione.

L'avviso di convocazione è comunicato ai consiglieri per posta, posta elettronica, PEC, posta elettronica ordinaria o tramite consegna a mano, con un preavviso di almeno tre giorni prima della adunanza.

Il Consiglio si riunisce – anche in audio video conferenza, con le stesse modalità previste per il Comitato dei Fondatori - almeno quattro volte l'anno; è presieduto dal Presidente della Fondazione e delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Non è ammessa la delega.

Art. 19 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione e del Comitato dei Fondatori, che presiede e coordina pur non avendo diritto di voto.

Art. 20 - Organo di controllo

La vigilanza contabile ed amministrativa della Fondazione è esercitata dall'Organo di controllo, nominato dal Comitato dei Fondatori.

I componenti dell'organo di controllo rimangono in carica 4 (quattro) anni e

sono rieleggibili.

L'Organo di controllo può essere collegiale ovvero unipersonale. Nella forma collegiale, l'Organo è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

In ogni caso i componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme vigenti (ed in particolare, ma non solo, del D.Lgs. 117/2017).

Esso assolve anche alle funzioni del Comitato di Sorveglianza in caso di presenza di enti e/o amministrazioni pubbliche.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

Ai componenti dell'Organo di controllo spetta un compenso nell'ammontare stabilito dal Comitato dei Fondatori in sede di nomina.

Art. 21 - Revisione legale dei conti

Il Comitato dei Fondatori deve nominare un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, con i compiti e le prerogative previste dalla legge, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo Settore.

Art. 22 - Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività.

Come previsto dall'art. 11, 1° co. D.Lgs. 112/2017, un apposito Regolamento, predisposto ed eventualmente modificato dall'Organo amministrativo ed approvato dal Comitato dei Fondatori all'unanimità disciplina espressamente le ipotesi previste dall'art. 11, 4° e 5° co. del D.Lgs. 112/2017.

TITOLO IV - ESERCIZIO SOCIALE, MODIFICHE STATUTARIE ED ESTINZIONE

Art. 22 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale della Fondazione coincide con l'anno solare. Esso inizia quindi il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di amministrazione approva il bilancio consuntivo.

Gli eventuali avanzi di gestione verranno reimpiegati per il raggiungimento degli scopi statutari.

È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, ai sensi della normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore, come già sopra precisato.

Art. 23 - Bilancio

La Fondazione redige annualmente il bilancio di esercizio in base a quanto previsto dall'art.9, comma 1, del D.Lgs. 112/2017 (DIS).

Il bilancio è depositato presso il Registro delle Imprese con le modalità e termini di legge.

Art. 24 - Bilancio sociale

La Fondazione deve redigere il bilancio sociale.

Il bilancio sociale è redatto in senso conforme alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del CTS, ed è pubblicato in conformità della normativa vigente.

Art. 25 - Modifiche statutarie e deliberazioni straordinarie

Le modifiche allo Statuto - nonché le delibere straordinarie di cui all'articolo 42-bis c.c., nei limiti previsti dalla legge - sono deliberate dal Comitato dei Fondatori con maggioranza qualificata di almeno tre quinti degli aventi diritto, su proposta del Consiglio di amministrazione.

Si richiama, al riguardo, quanto previsto dall'art. 12 D.Lgs. 112/2017 (DIS) per i casi di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.

Fanno eccezione gli articoli 9 e 11, per la cui modificazione è richiesta l'unanimità dei Fondatori facenti parte del Comitato dei Fondatori, con esclusione dei Partecipanti Parificati.

Art. 26 - Estinzione e devoluzione

La Fondazione si estingue nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c. o, rispettivamente, nei casi previsti dall'art. 12 D.Lgs. 112/2017 (DIS) e dal CTS.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto – previa autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali come previsto dall'art. 12 DIS, che si intende qui testualmente richiamato e salva diversa destinazione imposta dalla legge - ad altri enti del Terzo Settore che perseguono le stesse finalità della Fondazione, secondo le disposizioni dell'Organo sociale competente.

Art. 27 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e dall'atto costitutivo si richiama quanto previsto dall'art. 1, 5° co. del D.lgs. 112/2017.

Art. 28 - Controversie arbitrali

Tutte le controversie eventualmente insorgenti in relazione ai rapporti discendenti dal presente statuto relative a diritti disponibili e per le quali non è previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura presso l'organismo istituito presso la CCIAA di Trento.

F.to Rocco Guglielmi

F.to Violetta Plotegher

F.to Marta Bettega teste

F.to Gioia Brunel teste

F.to Eliana Morandi notaio L.S.